

COMUNE DI MONTECALVO VERSIGLIA

Provincia di Pavia

**N. 3 Reg. Delib.
del 04/05/2021**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX. L. 160/2019 ART. 1, COMMA 816 E SS.

L'anno **duemilaventuno** addì **quattro** del mese di **maggio** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sede comunale;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello risultano::

:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>TORTI Marco</i>	<i>Sindaco</i>	Sì
<i>DELMONTE Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MARTINOTTI Gabriele</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>FARAVELLI Marco</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SALINARO Chiara</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SOLDAN Dorianò</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BREGA Carlo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SCARABELLI Dino Alberto</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>TORTI Ugo Alberto</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>GAZZOTTI Maurizio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
Totale PRESENTI		9
Totale ASSENTI		1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Guazzi con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor TORTI Marco, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno e meglio evidenziata nell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 e ss, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che attualmente il gestore incaricato della gestione è la Società ICA Srl (C.F. 02478610583 - P.IVA 01062951007) con sede legale in Roma Lungotevere della Vittoria n. 9,

sede amministrativa in La Spezia, Viale Italia n. 136, per la gestione del imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 – comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di istituire nel Comune di Montecalvo Versiggia il Canone Unico Patrimoniale di cui alla L. 160/2016 art. 1, commi 816 e ss.;
2. di approvare il **Regolamento comunale del nuovo canone unico patrimoniale**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021;
4. di dare atto che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;
5. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
6. di affidare dal 1° gennaio 2021 la gestione del canone unico patrimoniale alla ditta ICA Srl (C.F. 02478610583 - P.IVA 01062951007) con sede legale in Roma Lungotevere della Vittoria n. 9, sede amministrativa in La Spezia, Viale Italia n. 136, già affidataria della gestione del canone sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e

s.m.i., con voti unanimi favorevoli

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE

F.to:TORTI Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to:Dott. Andrea Guazzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Montecalvo Versiggia, lì 19/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to:Dott. Andrea Guazzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Montecalvo Versiggia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to:Dott. Andrea Guazzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-mag-2021

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000)

Montecalvo Versiggia, lì 04-mag-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to:Dott. Andrea Guazzi